



CONVENZIONE

Tra

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Settore Agricoltura e Pesca-

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO
Assessorato Caccia e Pesca

E

IL CONSORZIO DELL'ADDA

PER LA TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Premesso:

- che a norma dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che il vigente art. 63, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 (T.U. delle norme in materia ambientale: di seguito "Codice dell'Ambiente"), nello stabilire che <<fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Isèo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione>>, ha confermato l'interesse pubblico statale alla regolazione del Lago di Como, ribadendo che al suo perseguimento è istituzionalmente preposto il CONSORZIO DELL'ADDA;
- che la norma in parola, pur superando l'assetto concessorio preesistente, è parte integrante di un quadro dispositivo nell'ambito del quale Consorzio ed enti

territoriali competenti condividono gli obiettivi di tutela del pubblico interesse, ivi incluso quello della salvaguardia ambientale;

- che l'art. 140 della L. R. 31/2008 pone in capo alle Province l'obbligo di approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, "il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi";

- che, a norma dell'art. 7 del disciplinare di concessione del 12.01.1942 n. rep. 2309 Genio Civile di Como (R.D. 1444/1942), al Consorzio dell'Adda spettava il compito di effettuare annualmente le seguenti semine ittiche:

a) nel lago di Garlate:

- 1.000.000 avannotti di pesce persico;
- 300.000 avannotti di barbo;
- 15.000 novellame di tinca;

b) nel lago di Olginate:

- 2.000.000 avannotti di pesce persico;
- 500.000 avannotti di barbo;
- 25.000 novellame di tinca;

- che, a norma della disposizione di cui al precedente punto, il Consorzio era tenuto altresì a versare annualmente la somma di £. 10.000 (anno 1942) per le opere a protezione della frega delle alborelle nel lago di Garlate e per il ripopolamento generale del Lago di Como;

- che l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO - Servizio Pesca - e l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO - Servizio Pesca -, in seguito alla richiesta del Consorzio medesimo, avevano provveduto alle predette semine e opere, ciascuna per la parte di competenza, utilizzando la propria organizzazione;

- che le Amministrazioni Provinciali aderenti alla presente Convenzione, tenuto conto delle leggi regionali 11/1998 e 31/2008 e del Decreto Legislativo 267/2000, sono gli Enti titolari di tutte le competenze tecnico-amministrative in materia di pesca, di tutela della fauna e ambientale, anche a fini produttivi;

- che il Consorzio dell'Adda è l'Ente Pubblico statale non economico che provvede, ai sensi dell'art. 63, comma 8, del D. L.g.s. 152/2006, alla regolazione del livello del lago di Como per "disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale" (art. 1 Statuto D.M. Ambiente 8.11.2011);

- che l'ultima Convenzione in essere tra le presenti parti e inerente al medesimo oggetto è scaduta il 31 dicembre 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

- tra l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Como (codice fiscale 80004650133), rappresentata dal Dirigente del Settore Agricoltura e Pesca dr. Alfredo MOTTA, nato a Macherio (MB) il 16/11/1958,



- l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Lecco (codice Fiscale 92013170136) rappresentata dall'Assessore alla Caccia e Pesca Carlo Signorelli, nato a Milano il 23/07/1962, domiciliato per la carica in Lecco - Corso Matteotti n. 3

- e il CONSORZIO DELL'ADDA (codice fiscale 80060130152), rappresentato dal Presidente, dott. Massimiliano Atelli, nato a Roma il 06/10/1967 e domiciliato per la carica in Milano - Corso Garibaldi n. 70

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le Amministrazioni Provinciali di Como e di Lecco s'impegnano ad effettuare, per conto del Consorzio dell'Adda e nei termini stabiliti dalla presente Convenzione, le semine annuali riportate in premessa, nonché le attività ad esse strumentali, conseguenti e connesse, riservandosi, in ogni caso previa intesa con il Consorzio dell'Adda, la facoltà di modificare il quantitativo e la qualità delle stesse, con la possibilità di provvedere in alternativa ad altri interventi ittiogenici equivalenti sotto il profilo economico e comunque destinati all'incremento della fauna ittica dei laghi di Como, Garlate ed Olginate secondo l'ordine delle competenze in materia di pesca, tutela della fauna e tutela ambientale stabilito dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2

Il Consorzio dell'Adda s'impegna a garantire, anche tramite periodiche consultazioni con l'Ufficio Caccia e Pesca delle Province di Como e di Lecco, compatibilmente con il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge e dal proprio Statuto, una regolazione del livello del Lago il più possibile favorevole alla riproduzione del lavarello nel periodo 15 dicembre-31 gennaio e il più possibile favorevole alla riproduzione dell'alborella nel periodo 15 maggio-30 giugno. A seguito dell'ultimazione dei lavori di sistemazione della conca di navigazione della diga di Olginate, il Consorzio si impegna altresì a mantenere, anche a fini ittici, il relativo sistema di passaggio presso la medesima diga.

ARTICOLO 3

Il Consorzio dell'Adda si impegna ad operare, per ciascuno degli anni di validità della presente Convenzione, il pagamento della somma di € 8.000,00= (euro ottomila,00) alla Provincia di Como e di € 8.000,00= (euro ottomila,00) alla provincia di Lecco, quale corrispettivo per le attività previste dalla Convenzione medesima che, attraverso l'adesione a quest'ultima, le Amministrazioni Provinciali di Como e di Lecco si impegnano a svolgere. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo ha luogo previo rilascio da parte delle Amministrazioni Provinciali di Como e di Lecco di una dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni convenute.

ARTICOLO 4

Il Consorzio dell'Adda, per favorire l'attuazione del programma triennale di interventi strutturali per l'incremento dell'ittiofauna (di cui all'allegato A) svolto presso il centro ittiogenico di Fiumelatte, integrerà gli importi di cui all'art. 3 con un contributo supplementare di € 14.000= per anno (euro quattordicimila,00) per la Provincia di Lecco e € 14.000= per anno (euro quattordicimila,00) per la Provincia di Como. Tali contributi sono da intendersi massimi per ciascun anno e liquidabili sulla base delle spese effettivamente documentate per il funzionamento della struttura di Fiumelatte, che le Amministrazioni Provinciali aderenti si impegnano a rendere note al Consorzio dell'Adda. Nel caso di revisione, modifica, sospensione o interruzione del programma triennale di cui al presente articolo, le Amministrazioni Provinciali aderenti si impegnano a informare previamente il Consorzio dell'Adda, che potrà motivatamente recedere dalla presente Convenzione. Le Province informano ogni sei mesi il Consorzio in ordine allo stato di avanzamento dell'attuazione del programma triennale.

A valere sulle somme di cui al presente articolo (per un importo non superiore a € 3.000 per le spese di apertura, e nei limiti degli inferiori costi vivi di esercizio per le singole annualità), le parti aderenti alla presente Convenzione si impegnano a realizzare e gestire, entro tre mesi dalla stipula della stessa, un apposito sito Internet destinato a fornire con continuità ai pescatori sportivi e professionisti le informazioni disponibili sullo stato, la tutela e lo sviluppo dell'ittiofauna.

ARTICOLO 5

Il Consorzio dell'Adda si impegna inoltre a versare € 90.000= (euro novantamila, 00), somma da considerarsi riferita al triennio 2010-2012, periodo durante il quale non vigeva tra le parti alcuna Convenzione per la tutela dell'ittiofauna. Al fine di snellire l'iter delle transazioni, l'intero ammontare della quota "una tantum", da utilizzare unicamente per il sostegno dell'attività di produzione ittica dell'incubatoio di Fiumelatte e da intendersi destinata in parti uguali alle Province di Lecco e di Como, sarà corrisposto, per accordo fra le due Province qui confermato, alla Provincia di Lecco, che si impegna a produrre idonea documentazione attestante le spese sostenute e le attività ittiogeniche svolte.

ARTICOLO 6

Le Amministrazioni Provinciali di Como e Lecco si impegnano a dare adeguata evidenza, tramite i propri canali istituzionali e le iniziative di comunicazione comunque patrocinate e/o realizzate con riferimento al settore della pesca, anche sportiva, alla partecipazione finanziaria e alla collaborazione del Consorzio dell'Adda alle attività di tutela e incremento della pesca e del patrimonio ittico. A tal fine, le Amministrazioni Provinciali di Como e Lecco si impegnano ad assicurare il necessario e tempestivo coordinamento informativo con il Consorzio dell'Adda e le conseguenti azioni (a titolo meramente

esemplificativo, l'inserimento del logo del Consorzio dell'Adda in manifesti, brochure, cartellonistica di settore anche permanente, ecc.).

ARTICOLO 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 e copre le annualità 2013-2014-2015. Qualora nessuna delle parti, entro 30 giorni dalla sua scadenza, chieda di modificarne i termini o di recedere, la stessa si intende rinnovata per ulteriori tre annualità. In caso di mancato accordo sulla modifica dei termini, resta in vigore l'ultima Convenzione sottoscritta dalle parti, per un massimo di una annualità, al termine della quale, se non sarà intervenuto il nuovo accordo, sarà soggetta a decadenza. La clausola di rinnovo automatico opererà ad ogni successiva scadenza.

L'eventuale entrata in vigore di disposizioni legislative che possano variare i rapporti economici tra gli enti sottoscrittori può dare luogo alla sospensione dell'efficacia della Convenzione a richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 8

La presente Convenzione si intende valida ed efficace automaticamente anche nei confronti dell'eventuale o degli eventuali nuovi soggetti che dovessero sostituirsi, strutturalmente e/o funzionalmente, ai suoi firmatari (per effetto, ad esempio, dell'abolizione o dell'accorpamento delle Province).

Il Presidente del Consorzio dell'Adda

Massimiliano Atelli



Milano, 16 APR 2013

Il Dirigente della Provincia di Como
Dr. Alfredo Motta



Como, ...11/03/13...

L'Assessore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco

Carlo Signorelli



Lecco, 26 MAR 2013



INCUBATOIO PROVINCIALE MARCO DE MARCHI

Progetto di gestione per il triennio 2013 - 2015

1. Premessa

Sfruttando le potenzialità della struttura di Fiumelatte nel giro di pochi anni le Province di Lecco e Como hanno raggiunto l'autonomia per quanto riguarda l'approvvigionamento degli avannotti da impiegare nell'attività di ripopolamento ittico, sia per quanto riguarda le specie destinate alla pesca dilettantistica che per quanto riguarda quelle oggetto di prelievo professionale. Le immissioni di pesce proveniente da allevamenti esterni sono al momento limitate esclusivamente alle trote "pronta pesca", immesse nei torrenti in occasione di competizioni e all'apertura della pesca alla trota e a 180 Kg/anno di anguille con taglia di 30 cm.

Il quadro legislativo di riferimento, ed in particolare l'art. 2, comma 2, della l.r. 11/98 che trasferisce alle province le funzioni amministrative in materia di pesca, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 140 della l.r. 31/08, individua la Provincia quale ente competente in materia di ripopolamenti ittici.

Considerato che i ripopolamenti devono avere lo scopo di migliorare, ricostituire e potenziare il patrimonio ittico dei corpi idrici provinciali e non solo quello di fornire banalmente soggetti su cui esercitare la pesca, appare opportuno che nello stendere il programma di gestione dell'incubatoio si tenga in debito conto non solo il rapporto costi / benefici, ma anche la necessità di produrre novellame il più adatto possibile alle condizioni di vita locale, per es. attraverso l'utilizzo di riproduttori catturati in loco.

A riguardo è doveroso fare riferimento al Piano di ripopolamento ittico, il quale prevede una nutrita serie di iniziative basate sul recupero dei ceppi autoctoni delle specie presenti nelle acque provinciali, mettendo in evidenza la necessità di procedere a tale recupero attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell'Incubatoio Provinciale "Marco de Marchi".

È evidente che la conduzione della predetta struttura deve essere effettuata da figure particolarmente esperte, e adeguatamente formate, che al momento non sono presenti fra il personale di ruolo della Provincia. Sarà quindi necessario, individuare uno o più soggetti adeguatamente preparati, esperti nella conduzione di impianti di produzione ittica a cui affidare la produzione di cui necessita l'ente.

Questo documento non intende specificare nei minimi particolari l'attività da svolgersi nel futuro triennio, bensì, fornire un quadro all'interno del quale sviluppare le linee di produzione del novellame.

Verranno pertanto individuati degli obiettivi minimi da raggiungere e gli aspetti macroscopici della gestione, quali il numero di avannotti da produrre, le mansioni che dovrà assolvere il personale incaricato della gestione, i costi presunti, la tempistica, ecc., rimandando invece a successivi protocolli o ai programmi annuali di ripopolamento ittico le specifiche di dettaglio relative alle singole attività.

2. Previsione della tipologia e quantificazione della produzione.

Indicativamente il programma di produzione per ciascun'anno del futuro triennio prevede l'allevamento di soggetti appartenenti a 4 specie fortemente significative per quanto riguarda la gestione delle acque delle Province, con particolare riguardo per quanto concerne la pesca professionale; inoltre il Coregone e il Salmerino alpino assumono rilievo anche per la pesca dilettantistica. Le specie saranno allevate fino al completo

svezzamento, da compiersi sia all'interno dell'incubatoio stesso che, per alcune di esse, presso la piattaforma situata sul Lago di Annone.

Nella tabella seguente sono indicate le specie, lo stock da allevare e la taglia alla quale saranno immesse nell'ambiente naturale.

Specie	N°	Lunghezza media (mm)
Coregone lavarello <i>Coregonus "morpha"hybrida</i>	400.000	50-60
Coregone lavarello <i>Coregonus "morpha"hybrida</i>	600.000	larve
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i>	25.000	40-60

3. Attività specifiche.

LAVARELLO (*Coregonus morpha hybrida*)

Prelievo riproduttori

Una prima fase di spremitura dei riproduttori è prevista verso la metà di dicembre 2012, all'inizio della fase riproduttiva degli stock naturali. Il recupero del materiale riproduttivo dovrebbe comunque avvenire entro la fine del 2012. I riproduttori prelevati con specifiche reti nelle ore serali saranno trasferiti con mezzi dotati di vasche ossigenate presso l'incubatoio di Fiumelatte per le operazioni di spremitura, poi saranno liberati nel Lario nelle acque prospicienti l'incubatoio.

Le femmine mature ma non ancora pronte per la spremitura saranno trattenute per prelevare le uova nei giorni successivi, logicamente saranno trattenuti alcuni maschi per effettuare la fecondazione.

Non è possibile stabilire a priori in numero di soggetti da manipolare e quindi il numero di pescate che si effettueranno in quanto le reti possono catturare: pochi (o molti) soggetti per pescata, soggetti immaturi; individui che hanno già parzialmente deposto; soggetti appartenenti alle varie classi di età e quindi con differenti quantità di uova. In genere per ottenere le quantità di uova necessarie sono sufficienti due pescate, qualora queste non fossero sufficienti il prelievo dei riproduttori continuerà fino al raggiungimento del numero di uova necessario.

Incubazione, marcaggio, svezzamento, accrescimento ed immissione

La batteria d'incubazione disponibile presso l'impianto è costituita da 2 serie di 10 bottiglie di Zug dalla capacità di 675 cc/cad. Tale volume permette l'incubazione di circa 200.000 uova idratate per singola bottiglia.

Dovranno essere poste in incubazione almeno 1.500.000 uova. Considerando un tasso di fecondazione dell'80% la produzione di larve dovrebbe risultare pari ad almeno 1.200.000 esemplari.

Terminato il riassorbimento del sacco vitellino, l'eccedenza di larve (circa 600.000) saranno immesse nel Lario.

Le rimanenti 900.000 larve saranno allevate all'interno dell'impianto fino a alla metà di marzo, per un periodo di circa 45 giorni la loro alimentazione avverrà tramite la distribuzione di:

- nauplii di *Artemia salina* (acquistata dalla Provincia e preparata dal gestore), un crostaceo brachiopode prodotto in incubatoio;
- zooplancton surgelato preventivamente prelevato nei mesi di ottobre e novembre (a carico del soggetto gestore) nel Lago di Annone o in altri i laghi con buona produttività.

Al termine dello svezzamento con zooplancton si dovrebbe ottenere una produzione di almeno 600.000 soggetti di taglia 20 mm. Questi saranno trasferiti nel Lago di Annone per

la 2ª fase di svezzamento in gabbie sommerse illuminate. In questa fase le disponibilità alimentari saranno incrementate grazie all'impiego di una fonte luminosa per ogni singola gabbia, al fine di attirare lo zooplancton durante le ore notturne e garantire un'alimentazione continua. L'allevamento in gabbie illuminate avrà una durata di circa 60 giorni, indicativamente dal 15 marzo al 15 maggio. Al termine della fase di accrescimento si dovrebbe ottenere una produzione finale di almeno 400.000 soggetti di taglia 40-60 mm.

Poiché non è possibile definire a priori il numero di uova ottenute dai riproduttori o l'esatta mortalità che si verificherà durante le varie fasi di allevamento, potrebbe verificarsi la necessità di effettuare "immissioni di sfoltimento", per evitare danni attribuibili a sovraffollamenti nelle vasche dell'incubatoio o nelle gabbie di accrescimento.

A prescindere dalla taglia, tutti i soggetti immessi dovranno essere marcati con alizarina al fine di consentire le opportune verifiche sull'esito dell'immissione negli anni successivi. Quindi anche il lotto di soggetti immesso allo stadio larvale dovrà essere sottoposto a marcaggio. Prima dell'immissione dovrà inoltre essere verificato l'esito del marcaggio tramite estrazione ed analisi microscopica degli otoliti su un campione di larve per singolo lotto.

SALMERINO ALPINO (*Salvelinus alpinus*)

Prelievo riproduttori

Sulla base del programma operativo saranno prodotti 25.000 soggetti di lunghezza compresa tra 4-6 cm.

Il materiale riproduttivo sarà ricavato da pescate con specifiche reti posate nelle aree di riproduzione da pescatori professionisti autorizzati; come nel caso del Coregone, le pescate proseguiranno fino al raggiungimento del numero di uova necessarie per la produzione stabilita (40.000).

Poiché le catture di individui avvengono con particolari reti di profondità sarà necessario prelevare immediatamente dopo il salpaggio della rete il materiale riproduttivo che altrimenti si comprometterebbe durante il trasporto dei soggetti (ormai deceduti) all'incubatoio. Pertanto il soggetto gestore dovrà assicurare la presenza di personale sulle rive in occasione del recupero dei riproduttori.

Considerando che:

- il salmerino produce un numero ridotto di uova;
 - alcuni soggetti saranno inutilizzabili perché recuperati deceduti;
 - la percentuale di uova fecondate è inferiore a quanto si ottiene di solito a causa delle condizioni operative e per il recupero del materiale riproduttivo da soggetti moribondi;
 - si catturano poche decine di individui per ciascuna pescata;
- si stima che per ottenere il numero di uova previsto saranno necessarie da 5 a 8 pescate.

Incubazione, marcaggio, svezzamento, accrescimento ed immissione

L'incubazione delle uova sarà effettuata con acqua raffreddata ad una temperatura di circa 7°C, utilizzando i trogoli a corrente ascensionale. Terminata la fase di riassorbimento del sacco vitellino, le larve saranno alimentate in incubatoio per circa tre mesi. Dopo una fase iniziale di svezzamento con zooplancton e *Artemia salina*, per l'accrescimento si utilizzeranno mangimi artificiali a granulometria crescente forniti dalla Provincia.